



COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

P.za Vittoria 6, Tel. 0371.99000-Fax 037199348 C.a.p. 26859

E-mail: protocollo@comune.valerafratta.lo.it

C.F.84503080156 – P.I. 07910930150

Convenzione tra il Comune di Valera Fratta, e xxxx per l'affidamento della gestione di porzione dell'impianto sportivo ubicato nel Comune di Valera Fratta - via Del Cimitero ed adibiti/da adibirsi a campo/impianto sportivo.

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ nella Sede Municipale del Comune di Valera Fratta;

T R A

Il Comune di Valera Fratta – Codice fiscale 84503080156 – rappresentato dal responsabile del settore Amministrativo – Fabio Bassan – la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale ed a ciò autorizzata dall'art.107, comma 3°, del D.Lgs. n.267/2000, nonché della delibera di G.C. n. 35 del 23.06.2022;

E CONCESSIONARIO

l'Associazione Sportiva Dilettantistica “..... (d'ora in poi denominata anche “concessionario” o “il Gestore”), con sede in _____ in via _____ e qui rappresentata dal Presidente pro tempore _____ ;

VISTO

il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.;

la Legge Regionale Lombardia n. 27/2006 “Disciplina delle modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”;

che questa Amministrazione Comunale è proprietaria di parte del terreno ove insiste il campo sportivo (in passato, praticamente da sempre, adibito al gioco del calcio) locale, oltre a corpo di fabbricato adibito a spogliatoi, locali accessori al servizio degli atleti ed arbitri;

che l'Amministrazione Comunale intende collaborare per promuovere la crescita armonica e civile della Comunità locale nelle fasce di età della fanciullezza, pre-adolescenza, adolescenza e giovanile, nonché per altre categorie e fasce di età;

che per le fasce d'età sopra citate, è intenzione di questa Amministrazione Comunale favorire la pratica sportiva quale formazione educativa, fedeltà agli impegni oltre che prospettive future;

che gli impianti sportivi devono essere affidati in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società Sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive;

che risulta opportuno, definire una convenzione per la gestione delle strutture sportive per attività calcistica e area giochi di proprietà comunale, da parte di ideali soggetti che accettano e sottoscrivono il presente accordo



COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

P.za Vittoria 6, Tel. 0371.99000-Fax 037199348 C.a.p. 26859

E-mail: protocollo@comune.valerafratta.lo.it

C.F.84503080156 - P.I. 07910930150

Tutto ciò premesso e richiamato il D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Finalità

Il Comune di Valera Fratta concede al Concessionario l'uso e la gestione di porzione dell'impianto sportivo comunale sito in Valera Fratta identificata catastalmente al Foglio n.7 mappali 430-436-441 (di proprietà del comune), per scopi e finalità di carattere sportivo-ricreativo, la restante parte del Campo è di proprietà della Parrocchia.

Tale uso è riferito ai beni ivi esistenti che sono costituiti da:

1. Porzione di Campo da calcio - completo di recinzione, gradinate, impianto di illuminazione per gioco notturno, nello stato di fatto in cui si trova alla data odierna,
2. Corpo di fabbrica adibito a spogliatoio con servizi e locali accessori per atleti ed arbitri,
3. Impianti tecnologici di riscaldamento, illuminazione e rete idrica

Articolo 2 - Obiettivi e scopo

Le finalità che l'Amministrazione Comunale di Valera Fratta intende perseguire tramite la presente convenzione, sono:

- 1) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dal complesso sportivo garantendo l'accesso più ampio ai cittadini interessati a svolgere attività motorio-sportive compatibili con le caratteristiche e la tipologia dell'impianto;
- 2) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- 3) valorizzare l'impianto anche come luogo di aggregazione sociale, possono essere promosse e organizzate attività e manifestazioni complementari, ricreative e per il tempo libero, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e le caratteristiche dello stesso;
- 4) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- 5) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.
- 6) tutelare e valorizzare il patrimonio impiantistico comunale attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione, mantenimento in efficienza dell'impianto sportivo dato in concessione.

Si conviene, altresì, che lo scopo della presente convenzione consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive e sociali che la società aggiudicataria persegue come da atto costitutivo e statuto.

La gestione dell'impianto, di cui al presente atto, non potrà essere effettuata per altro scopo salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Il gestore dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza e l'attenzione necessarie a prevenire incidenti o danni per l'utenza.



COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

P.za Vittoria 6, Tel. 0371.99000-Fax 037199348 C.a.p. 26859

E-mail: protocollo@comune.valerafratta.lo.it

C.F.84503080156 – P.I. 07910930150

In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- la promozione dello sport, in particolare della attività giovanile;
- la Manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti nei successivi art.12-13
- la gestione dell'Opera e l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito dalla normativa.

Articolo 3 – Durata

La durata della presente convenzione è di anni 8 (otto) con decorrenza dal 01/07/2026 e scadenza il 30/06/2034, salvo disdetta da comunicarsi così come previsto dal successivo art. 4.

E' fatto divieto al gestore di sub-cedere quanto concessogli dalla presente convenzione.

Alla consegna dell'impianto le parti redigeranno un verbale con lo stato di consistenza, censimento attrezzi e stato di luoghi, ed al termine della concessione, l'impianto dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato acquisito.

Alla scadenza della convenzione il Comune rientrerà nel pieno possesso e disponibilità dei locali senza diritto alcuno da parte del gestore di pretendere risarcimenti, diritti di avviamento o di incremento di attività.

I locali e le strutture dovranno essere restituite alla scadenza, nello stato di normale efficienza in cui riconosce di averli ricevuti dall'Amministrazione, salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

In caso di modifica o di nuova concessione, si richiamano le regole previste dal Codice Appalti

Articolo 4 – Rescissione

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà unilaterale di recedere dalla presente convenzione, dopo il terzo avviso formale, in caso di abuso, inadempienza nella gestione e immoralità da parte del Concessionario, dovrà essere comunque garantita la conclusione della stagione agonistica in corso, salvo gravi motivazioni e/o inadempimenti e/o irregolarità che ne richiedano l'immediata sospensione anche in relazione alla sicurezza degli impianti ed al loro utilizzo.

Restano salve tutte le facoltà di recesso previste dal Codice Appalti

Il Concessionario avrà la facoltà di recedere dalla convenzione dando preavviso di 6 mesi all'Amministrazione Comunale con lettera A/R o mezzo PEC.

Articolo 5 – Concessione e utilizzo

La concessione prevede a carico del Concessionario obbligo di versare un canone concessorio alla Amministrazione Comunale.

Il canone annuo viene stabilito in € 500,00 (€ cinquecento/00) da versare entro il mese di settembre di ogni anno, per l'anno 2034 l'importo dovrà essere versato entro il mese di giugno.

Per gli anni 2026 e 2034 il canone sarà proporzionato in dodicesimi.



COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

P.za Vittoria 6, Tel. 0371.99000-Fax 037199348 C.a.p. 26859

E-mail: protocollo@comune.valerafratta.lo.it

C.F.84503080156 – P.I. 07910930150

Articolo 6 - Proprietà dell'impianto

Il Concessionario dichiara e riconosce senza riserve di sorta che l'impianto in oggetto, congiuntamente ad ogni eventuale opera edilizia e accessoria, da chiunque realizzata, sono e diverranno anch'esse di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Valera Fratta, senza che sia dovuta compensazione o rimborso di sorta alle eventuali spese sostenute.

L'impianto sportivo, eventuali aree verdi e parcheggi, recinzione, attrezzature e tutto quanto attiene al decoro e funzionalità dell'impianto, vengono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano al momento della stipula della concessione.

La ricognizione per la verifica dell'esatta ed attuale consistenza dell'impianto, del suo stato e delle attrezzature vengono fatti risultare da apposito verbale, da redigere tra le parti, al momento in cui il concessionario assume materialmente il possesso dell'impianto.

Articolo 7 - Funzione pubblica dell'impianto

Il Concessionario si assume la piena responsabilità giuridica della gestione dell'impianto, liberando in questo senso l'Amministrazione Comunale da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari enti di controllo e tutela (ASL Lodi, VV.FF., P.S., Federazioni Sportive, CONI, ecc.) convenendo, però, con il Comune di Valera Fratta che l'impianto deve mantenere una funzione pubblica. Non dovranno essere favorite o privilegiate le utenze economicamente più forti ma, a fronte di richieste d'uso avanzate da utenze particolarmente svantaggiate socialmente o economicamente deboli, d'intesa con l'Amministrazione Comunale saranno definite adeguate agevolazioni sulle modalità e tariffe d'uso.

A questo proposito l'Amministrazione Comunale si riserva, nel quadro della politica complessiva per la promozione e lo sviluppo dello sport locale, funzioni di indirizzo generale, di controllo effettivo a garanzia degli interessi della comunità per garantire l'uso più completo, aperto ed equo dell'impianto sportivo comunale.

Articolo 8 - Divieto di sub-concessione

Il Concessionario non può essere sostituito da altri nella gestione della struttura sportiva, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione.

Articolo 9 - Obblighi del gestore

Il Concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:

- 1) a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l'eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l'Amministrazione Comunale, e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale;
- 2) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
- 3) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l'uso dell'impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
- 4) a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione



COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

P.za Vittoria 6, Tel. 0371.99000-Fax 037199348 C.a.p. 26859

E-mail: protocollo@comune.valerafratta.lo.it

C.F.84503080156 – P.I. 07910930150

dell'impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;

- 5) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione RCT contro i rischi derivanti dalla gestione dell'impianto come previsto dalla presente convenzione;
- 6) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
- 7) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell'impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
- 8) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall'ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l'esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all'uso ed alla gestione dell'impianto sportivo di cui al presente atto;
- 9) a provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell'impianto e dell'organizzazione dell'attività sportiva poste in essere in esso. A questo preciso scopo il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni incombenza o responsabilità;
- 10) ad installare le opportune insegne, targhe, cartelli recanti le informazioni sulle modalità e forme di fruizione dell'impianto o di partecipazione alle attività sportive in esso organizzate. Il concessionario si assume ogni onere e responsabilità per l'eventuale installazione di dette insegne;
- 11) a garantire che siano sempre disponibili e immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento;
- 12) in materia di rifiuti il gestore si impegna ad eseguire la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dell'impianto sportivo oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi di legge nazionali, regionali e di quanto disposto nel contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, e favorisce il più possibile forme di raccolta differenziata anche attivandosi in prima persona per richiedere al gestore gli adeguati contenitori, differenziati per materiale (es.: vetro, plastica, alluminio, ecc.), da collocare all'interno dei locali delle strutture sportive date in concessione;
il concessionario consente al gestore del servizio di raccolta rifiuti di eseguire la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dell'impianto sportivo oggetto del presente contratto,
- 13) intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
- 14) utilizzare collaboratori e personale, dipendente o meno, in possesso di tutte le qualificazioni e/o abilitazioni previste dalla normativa per le attività cui sono



COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

P.za Vittoria 6, Tel. 0371.99000-Fax 037199348 C.a.p. 26859

E-mail: protocollo@comune.valerafratta.lo.it

C.F.84503080156 – P.I. 07910930150

comunque adibiti;

- 15) adempiere a tutti gli obblighi di natura normativa ed economica verso i propri dipendenti e/o collaboratori, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria.

Articolo 10 – Obblighi del Comune

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile nominato dal Concessionario ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

A sostegno del progetto socio educativo posto in essere dal Concessionario finalizzato a divulgare i valori della integrazione sociale, del rispetto e della solidarietà attraverso l'attività sportiva e dello sviluppo del settore giovanile, riconoscendo l'importanza dello sport per le giovani generazioni il Comune si impegna ad erogare, al Concessionario, un contributo annuo nella misura massima di € 11.000,00 (€ undicimila/00).

Tale importo verrà riconosciuto nella misura massima di :

A) € 4.400,00 annuo (€ quattromilaquattrocento/00) al fine di favorire, incentivare e supportare i campionati per il Settore Giovanile. Al fine di vedersi riconoscere l'erogazione, il Concessionario dovrà presentare rendicontazione puntuale, dettagliata e documentata dalla quale dovrà scaturire la effettiva necessità del supporto economico al fine di salvaguardare la propria attività. Il venir meno della necessità, per qualsivoglia motivazione, inficerà, per il periodo di riferimento, l'erogazione dell'apporto economico.

B) € 6.600,00 annuo (€ seimilaseicento/00) al fine di contribuire alle spese relative alle utenze di luce, acqua e gas. Tale quota verrà erogata trimestralmente dal Comune solo a seguito di ricezione di idonea documentazione da parte del Concessionario, comprovante l'avvenuto pagamento delle utenze. Il contributo verrà erogato fino alla concorrenza massima della cifra qui indicata. L'eventuale diminuzione della spesa per le utenze, nell'arco di ogni anno -rispetto all'anno precedente- comporterà una proporzionale diminuzione della compartecipazione, nella misura percentuale del risparmio di spesa.

Il concessionario si impegna a presentare il Progetto socio educativo finalizzato a divulgare i valori della integrazione sociale, del rispetto e della solidarietà attraverso l'attività sportiva e l'organigramma attestante l'attività del Settore Giovanile prima dell'inizio di ogni stagione sportiva.

Articolo 11 – Periodo transitorio

All'entrata in vigore della presente convenzione il Comune in contraddittorio con il concessionario redigerà un verbale di consegna delle strutture in cui saranno anche evidenziate le letture dei consumi delle utenze. Il contributo previsto dalla presente convenzione sarà determinato per dodicesimi dalla data di entrata in vigore per l'anno 2026 e fino alla data di cessazione per l'anno 2034. Per la parte variabile saranno conguagliati gli



COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

P.za Vittoria 6, Tel. 0371.99000-Fax 037199348 C.a.p. 26859

E-mail: protocollo@comune.valerafratta.lo.it

C.F.84503080156 – P.I. 07910930150

importi relativi alle utenze in carico al Comune tra la data di entrata in vigore/cessazione della presente convenzione e la data di voltura delle utenze.

Per l'anno 2026 la somma dei costi sostenuti dal Comune per le utenze ancora intestate dall'entrata in vigore della presente, il contributo di cui all'Art.10 lettere A) e B) non potrà essere maggiore del contributo stabilito per l'anno in corso.

Per l'anno 2026 il contributo per dodicesimi sarà erogato entro il 30 luglio, per l'anno 2034 il contributo per dodicesimi sarà erogato entro il mese di giugno e comunque non oltre 90 giorni dall'approvazione del bilancio previsionale.

Articolo 12 - Manutenzione straordinaria

Le spese per la manutenzione straordinaria sono, di regola, poste a carico del Comune di Valera Fratta.

Articolo 13 - Manutenzione ordinaria

Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del gestore.

Rientrano, infine, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà o che, in ogni caso, costituiscano interventi di piccola e modesta entità. Il Concessionario assume l'obbligo e l'impegno a conservare l'impianto sportivo ed i servizi in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza, così da poterlo riconsegnare al Comune, al termine della convenzione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale usura del tempo. La custodia e la pulizia dell'impianto sono a totale onere e cura del gestore.

Per manutenzione ordinaria s'intendono anche gli interventi di adeguamento necessari al regolare funzionamento in sicurezza degli impianti sportivi e il ripristino di eventuali danni causati dagli utenti. Rientrano nella manutenzione ordinaria anche l'adeguamento nel tempo degli impianti alle norme federali in materia di omologabilità, le opere da realizzare su indicazione della C.C.V.L.P.S. e a quanto altro sia imposto da autorità amministrative, sportive e di ordine pubblico limitatamente ad interventi di ordinaria manutenzione dell'impianto. Rientra tra la manutenzione ordinaria il mantenimento in perfetta efficienza del terreno di gioco. La custodia e la pulizia dell'impianto sono a totale onere e cura dell'Associazione dilettantistica.

Il Concessionario si assume inoltre, l'obbligo di:

- Chiudere il cancellino che separa l'oratorio dalla zona degli spogliatoi con apposito lucchetto o serratura fornendo le apposite chiavi anche al Parroco.
- Sorvegliare e custodire tutti gli impianti durante le partite di campionato, gli allenamenti e le manifestazioni che la stessa organizza avendo cura di conservarli al meglio e garantirne il corretto stato di manutenzione ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo;
- Non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte del Comune;
- Segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;



COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

P.za Vittoria 6, Tel. 0371.99000-Fax 037199348 C.a.p. 26859

E-mail: protocollo@comune.valerafratta.lo.it

C.F.84503080156 – P.I. 07910930150

- Tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- Non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci e limitatamente al tempo per ciò strettamente necessario nonché per comprovate ragioni nonché, ulteriormente, ai mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia;
- Garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza e qualora normativamente richiesto, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- Limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- Assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile e gli infortuni dei praticanti le attività sportive, con massimali adeguati;
- Assumere a proprio carico le spese di pulizia, impegnandosi massimamente a razionalizzare e contenere i consumi di energia elettrica, riscaldamento ed acqua potabile;
- Realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, ed a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola;
- Mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza.
- E' fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell'Amministrazione. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Comune estraneo da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità. Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dinanzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo. Il Comune si riserva di sorvegliare il rispetto degli obblighi qui imposti al fine di verificare che quanto deve essere eseguito sia rivolto a mantenere la perfetta efficienza delle strutture affidate nonché al rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa.
- Il Concessionario dovrà garantire (anche nella persona dei propri dirigenti sportivi) che tutti coloro i quali operano nello svolgimento delle varie attività di cui alla presente convenzione (atleti, dipendenti/associati ed incaricati a qualsiasi titolo, volontario o comunque impiegato nelle varie attività):
 - tengano un contegno rispettoso di tutti, educato e caratterizzato da "far play" ed ispirato alla correttezza sportiva nonché ai "valori positivi" dello sport.
 - tengano atteggiamenti che non scadano in volgarità gestuali e verbali (es. turpiloqui, bestemmie ecc..), tenuto conto della strettissima vicinanza del campo di calcio con la chiesa e l'oratorio parrocchiale nonché con il cimitero comunale



COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

P.za Vittoria 6, Tel. 0371.99000-Fax 037199348 C.a.p. 26859

E-mail: protocollo@comune.valerafratta.lo.it

C.F.84503080156 – P.I. 07910930150

- la stesura di un decalogo in condivisione con le proprietà che riporti i valori di cui sopra dandone la più ampia visibilità
- di promuovere e mantenere la collaborazione con la Parrocchia al fine di promuovere l'utilizzo delle strutture dell'adiacente Oratorio come luogo di ritrovo e di crescita dei ragazzi e di luogo in cui poter effettuare gli eventi legati al settore giovanile.
- Il Concessionario dovrà garantire, altresì che le diffusioni audio e musicali - eventualmente diffuse nell'ambito delle attività calcistiche (con particolare riferimento alle partite di calcio) – siano limitate al periodo di intervallo dei tempi di gioco e siano mantenute ad un basso volume; ciò tenuto conto della strettissima vicinanza del campo di calcio con la chiesa, l'oratorio parrocchiale, con il cimitero e comunque le zone residenziali.

Articolo 14 - Oneri relativi alla sicurezza

Il Concessionario deve altresì garantire un'utilizzazione dell'impianto sportivo avuto in concessione compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e del D.Lgs 81/2008, adeguando e rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.

Il Concessionario è tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 (e successive modifiche ed integrazioni), in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) sia le disposizioni normative del Decreto Ministeriale 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi) e relative normative applicabili.

Il Concessionario deve quindi ottemperare, se ed in quanto presente, al rispetto delle prescrizioni di cui all'attestazione di conformità antincendio con ogni onere conseguente, provvedendo quindi, a propria cura e spese.

Sono a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei defibrillatori in dotazione all'impianto sportivo compresa la sostituzione periodica delle batterie e degli elettrodi.

Articolo 15 - Rendicontazione economico gestionale

Il Concessionario conviene e assume l'obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale una relazione gestionale contenente la descrizione dell'attività sportiva e non sportiva svolta all'interno dell'impianto avuto in concessione, l'elenco degli interventi di tipo manutentivo fatti nell'impianto sportivo, i costi sostenuti per le utenze e i servizi, per l'acquisto di attrezzature sportive. Tale relazione dovrà essere accompagnata dal bilancio relativo alla gestione dell'impianto. La relazione dovrà essere inviata entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 16 – Responsabilità

Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo ed esonera espressamente, e senza riserva alcuna, l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario ha diritto di rivalsa informando adeguatamente gli uffici comunali competenti, contro chiunque provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo o, non rispettando le norme interne d'uso, determini danni a persone o cose.

Il Concessionario è considerato diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze



COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

P.za Vittoria 6, Tel. 0371.99000-Fax 037199348 C.a.p. 26859

E-mail: protocollo@comune.valerafratta.lo.it

C.F.84503080156 – P.I. 07910930150

amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

Articolo 17 – Garanzie

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice.

La predetta garanzia è da prestare per un valore di 2.000 euro (duemilaeuro), con scadenza pluriennale, rinnovabile - dovrà essere indicato in appendice che la garanzia non prevede la progressiva riduzione.

In caso di grave insolvenza e immotivata inadempienza, e/o di eventuali danni arrecati all'impianto sportivo comunale, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione a tutela del patrimonio comunale, il Comune avrà il diritto di avvalersi di tale garanzia fideiussoria per incamerare eventuali somme dovute, fino alla concorrenza di ogni suo credito.

Articolo 18 – Assicurazioni

Il Concessionario, s'impegna a stipulare con primaria Compagnia ed a mantenere per tutta la durata della convenzione le seguenti assicurazioni:

Le condizioni della suddetta polizza dovranno essere:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone e cose da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale unico senza limiti per persone e cose non inferiore a 1.500.000,00;
- RCO, responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale di garanzia unico non inferiore a 1.000.000,00;
- Responsabilità per danni all'immobile ed ai beni concessi con un massimale non inferiore ad €. 50.000,00 per il fabbricato ed € 5.000,00 per arredi, impianti ed attrezzature.

Alle cifre assicurate non dovrà essere applicata alcuna franchigia.

Si fa riferimento alle polizze di cui al decreto Mise 16 settembre 2022, n. 193.

Il Concessionario si impegna a consegnare al Comune copie debitamente quietanzate delle polizze di cui sopra prima dell'inizio del servizio, a rinnovare le medesime alla scadenza in modo tale da garantire la continuità, senza soluzione alcuna, della copertura, e a fornire copia dei rinnovi.

I Servizi non potranno iniziare se il gestore non avrà provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo. Ove il gestore abbia comunque iniziata l'esecuzione dei Servizi e non dimostri entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dal Comune e di aver ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, il Comune potrà procedere alla risoluzione del Contratto.

L'esistenza di tali polizze non libera il gestore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

La mancata presentazione delle polizze è causa di risoluzione del contratto.



COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

P.za Vittoria 6, Tel. 0371.99000-Fax 037199348 C.a.p. 26859

E-mail: protocollo@comune.valerafratta.lo.it

C.F.84503080156 – P.I. 07910930150

Resta a carico del Comune di Valera Fratta per quanto di competenza l'assicurazione per danni dovuti ad incendio e danni nei confronti di terzi dovuti a cedimenti o difetti strutturali.

Articolo 19 – Entrate

Tutte le entrate di qualsiasi natura attinenti la gestione dell'impianto e l'organizzazione delle attività motorio - sportive saranno acquisite dal gestore che dovrà comunicare entro il 31 Dicembre di ogni anno le tariffe d'uso stabilite per l'uso dell'impianto da parte di terzi per l'anno successivo.

Articolo 20 - Penali e risoluzione della convenzione

Le clausole previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti.

In caso di inadempienza del Concessionario, l'Amministrazione Comunale, lo richiamerà per iscritto all'osservanza dei suoi obblighi stabilendo un periodo di tempo congruo per l'adempimento. In caso di sua ulteriore inadempienza, la convenzione si intende risolta di diritto, fermo restando la facoltà per l'Amministrazione Comunale di rivalersi per i danni che potesse aver subito.

Resta comunque convenuto che l'Amministrazione Comunale potrà revocare a proprio giudizio insindacabile la presente convenzione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nella gestione e conduzione dell'impianto, tali da pregiudicare, anche parzialmente, la normale fruizione dello stesso da parte della collettività.

L'Amministrazione Comunale procederà alla revoca della convenzione de jure e de facto a fronte del verificarsi, all'interno dell'impianto dato in concessione o del Concessionario, di comprovati fenomeni di bullismo e di doping.

In caso di scioglimento, cessazione, ridimensionamento organizzativo, modifiche statutarie sostanziali, mutamento della ragione sociale, diversa e sostanziale diversificazione delle sue finalità, al Concessionario è fatto obbligo di rendere edotti i competenti organi istituzionali. Il Comune, sentita eventualmente la Federazione, il CONI e/o l'E.P.S. di riferimento, si riserva la facoltà ed il diritto di revocare previa diffida con comunicazione scritta la convenzione di cui al presente atto.

Articolo 21 - Eventuali modifiche convenzione

La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito di eventuali modifiche del quadro generale delle leggi concernenti la gestione dell'impiantistica sportiva, di proprietà comunale, o l'entrata in vigore di altre disposizioni di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 22 – Utenze

Sono a carico del Concessionario le spese inerenti i consumi delle varie utenze (fornitura energia elettrica, fornitura gas, acqua).

Il Concessionario si impegna ad intestare a sé le utenze di cui al comma precedente.

Il Concessionario si impegna a perseguire un comportamento atto al massimo risparmio energetico possibile limitando l'uso delle luci al tempo effettivo necessario per lo svolgimento delle attività (essendo l'impianto luci efficientato con luci a LED non occorre più accendere i



COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

P.za Vittoria 6, Tel. 0371.99000-Fax 037199348 C.a.p. 26859

E-mail: protocollo@comune.valerafratta.lo.it

C.F.84503080156 – P.I. 07910930150

fari in anticipo), l'utilizzo delle docce per il minimo tempo strettamente necessario alla pulizia del corpo, a controllare costantemente che i rubinetti siano chiusi, a non tenere accese le luci negli ambienti quando non necessario. All'uso di frigoriferi per lo stretto tempo necessario in correlazione agli eventi sportivi, provvedendo a spegnerli quando non necessari.

Il Comune si impegna ad esercitare una azione di controllo e verifica dei consumi con l'obiettivo di trasmettere eventuali anomalie al gestore per poter così individuare e risolvere le situazioni di spreco.

In caso di riscontro e verifica documentata ed accertata di un uso difforme al principio del massimo risparmio al gestore saranno addebitati i maggiori costi derivanti al Comune per tali sprechi energetici.

Il Concessionario ed il Comune si impegnano ad individuare le possibili soluzioni da poter porre in essere per un sempre migliore contenimento dei consumi energetici e di acqua,

Articolo 23 - Utilizzazione diretta impianto

Il Concessionario si impegna a concedere all'Amministrazione Comunale la facoltà di usare gratuitamente e senza onere accessorio alcuno, direttamente o indirettamente, l'impianto per un massimo di n. 3 manifestazioni sportive all'anno, secondo un programma da concordare tra le parti con almeno tre mesi di anticipo ed in funzione della stagione agonistica.

Il Concessionario in questo caso si impegna a garantire la custodia e la pulizia, senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, con forme e modi da concordarsi dettagliatamente o preventivamente, la collaborazione del Concessionario per l'organizzazione di attività e/o manifestazioni di pubblico interesse o di particolare rilevanza sociale-ricreativa locale.

Articolo 24 - Verifiche e comunicazioni

L'Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri funzionari all'uopo incaricati, avranno il diritto di accedere all'impianto sportivo, al fine di accertare lo stato di manutenzione, conservazione ed in generale l'osservanza della convenzione.

Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Comune: comune.valerafratta@pec.regione.lombardia.it
- b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

Articolo 25 - Informazioni e rapporti con l'utenza

Il Concessionario si impegna ad assicurare, per tutta la durata della presente convenzione, la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di fruizione dell'impianto.

In particolare si conviene che il concessionario dovrà:

- 1) rendere perfettamente e compiutamente note all'utenza le condizioni normative, le forme e i modi di fruizione dell'impianto;



COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

P.za Vittoria 6, Tel. 0371.99000-Fax 037199348 C.a.p. 26859

E-mail: protocollo@comune.valerafratta.lo.it

C.F.84503080156 – P.I. 07910930150

- 2) rendere perfettamente e compiutamente note tutte le condizioni tariffarie d'uso dell'impianto, delle attrezzature necessarie all'esplicazione dell'attività sportiva e di eventuali servizi collaterali;
- 3) informare tempestivamente gli utenti circa ogni eventuale variazione alle modalità d'uso dell'impianto;
- 4) fornire chiare e complete informazioni per l'individuazione del responsabile della conduzione-gestione dell'impianto e nel caso che questo non sia presente un recapito di facile reperimento;
- 5) assicurare la massima chiarezza, comprensibilità e facilità delle norme d'uso dell'impianto;
- 6) fornire precise ed inequivocabili indicazioni a chi, come e quando possono essere rivolti reclami, esposti, osservazioni e proposte attinenti la gestione dell'impianto.

In ogni caso l'utenza ha diritto di essere perfettamente informata circa le modalità tecniche, giuridiche e le precise responsabilità che sono connesse alla fruizione dell'impianto.

Il Concessionario si impegna a rispettare i principi fondamentali del Codice di Etica Sportiva, approvato nella VII Conferenza dei Ministri Europei dello Sport del 13-15 Maggio 1992.

Articolo 26 – Controversie

Qualsivoglia controversia che non rientri nella Giurisdizione amministrativa, è devoluta inderogabilmente al Tribunale di Lodi, la cui competenza è inderogabile e involge ogni controversia che sia connessa alla formazione, interpretazione, validità, adempimento, inadempimento, risoluzione, rescissione, recesso, nullità, annullabilità, efficacia, inefficacia del presente contratto, o in ogni caso che sia connessa o collegata allo stesso.

In ipotesi di competenza per materia o valore del Giudice di Pace, la competenza inderogabile ed esclusiva di cui sopra è attribuita all'Ufficio di Lodi.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione le parti convengono di fare riferimento alle norme in vigore in materia, ed alle eventuali consuetudini locali o alle prescrizioni tecniche gestionali impartite dal CONI, dalle Federazioni competenti, e dagli E.P.S.

Valera Fratta, lì / /2026

Per il Comune di Valera Fratta:
Il Sindaco pro tempore
Fabio Bassan

Per il Concessionario: